

Deliberazione della Giunta Regionale 6 aprile 2018, n. 21-6718

**D.G.R. n. 89-13029 del 30/12/2009. Art. 5, comma 2 della L.R. 2/2009 e s.m.i.: individuazione delle aree sciabili del Comune di ALA DI STURA (TO).**

A relazione dell'Assessore Parigi:

Premesso che:

l'art. 5 della L.R. 2/2009 stabilisce la procedura per l'individuazione e la variazione delle aree sciabili, recependo l'attribuzione alle regioni della competenza in materia, stabilita dall'art. 2, comma 3 della Legge 24 dicembre 2003, n. 363;

con la D.G.R. n. 89-13029 del 30/12/2009 sono stati fissati i criteri e dettate le istruzioni procedurali e tecniche per l'individuazione e la variazione delle aree sciabili, individuando nella ex Direzione Cultura, Turismo e Sport - Settore Sport, attuale Direzione Promozione della Cultura, del Turismo e dello Sport – Settore Offerta Turistica e Sportiva la struttura regionale alla quale affidare il procedimento finalizzato all'approvazione delle aree sciabili proposte dai comuni e istituendo a supporto di tale Settore un gruppo tecnico regionale per le aree sciabili;

il Comune di Ala di Stura (TO), con nota prot. n. 1905 del 03.11.2017 acquisita agli atti con il prot. n. 14198/2017 del 10.11.2017, ha presentato istanza di approvazione della proposta di individuazione delle aree sciabili, approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 12.10.2017, allegando la seguente documentazione:

- Deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 12.10.2017 ad oggetto "Proposta di individuazione dell'area sciabile e di sviluppo montano del Comune di Ala di Stura, ai sensi della L.R. n. 2 del 26 gennaio 2009 e s.m.i. Adozione elaborati progettuali-";

- ELAB. – Relazione Illustrativa con allegati;
- ELAB. – PIDAV;
- Tav. 01 – Corografia
- Tav. 02 – Fotografia aerea;
- Tav. 03 – Vincoli paesaggistici;
- Tav. 04 – Vincolo idrogeologico;
- Tav. 05 – Quadro del dissesto valanghivo;
- Tav. 06 – Estratto del P.R.G.C.;
- Tav. 07 – Planimetria di dettaglio;
- Tav. 08 – Elementi per la gestione del rischio valanghivo

L'area sciabile proposta dal Comune di Ala di Stura (TO) interessa aree localizzate in un ambito al cui interno sono ricomprese porzioni del territorio dislocate in luoghi differenti del territorio comunale e destinate alla pratica di sport invernali ed estivi.

Detta area si sviluppa da un lato sull'esistente comprensorio attrezzato, che è ubicato in parte sul versante montano (piste da discesa e impianti di risalita) e in parte sul fondovalle (anelli per il fondo e snowpark) e dall'altro lato su quanto potrà essere realizzato o potenziato.

La perimetrazione dell'area individuata ricomprende, oltre agli ambiti summenzionati anche l'ambito occupato dal bacino idrico montano (Lago Lusignetto) utilizzato per l'innevamento artificiale delle piste da discesa del versante montano.

La suddivisione dell'area sciabile e di sviluppo montano, può essere così schematizzata:

**COMPRESORIO ATTREZZATO**, che si estende su una superficie complessiva di 105 ettari di cui 86 ha. dedicati alle piste da discesa e circa 19 ha. dedicati alla pratica dello sci da fondo.

- La porzione del territorio dedicata alle piste da discesa si sviluppa sul versante orografico destro della Valle, tra il Pian Belfè (circa 1.425 m. s.l.m.) e il rifugio Karfen (1.890 m. s.l.m.) situato nei pressi della Punta Karfen- Lusignetto (1.952 m. s.l.m.);

- La porzione del comprensorio dedicata alla prevalente pratica dello sci da fondo si sviluppa nel fondovalle, nei pressi della frazione "Villar" a una quota altimetrica di circa 1.050 m. s.l.m.

**AREA NUOVA** di sviluppo montano "Rocchetta", strettamente attigua alla parte di versante del comprensorio, da destinare all'implementazione di attività sportive la cui pratica non è prevista nel periodo invernale (percorsi di mountain bike);

**AREA PER BACINO IDRICO PER INNEVAMENTO PROGRAMMATO "Lusignetto"**, con relativa condotta di derivazione dell'acqua. Il lago Lusignetto è ubicato a 2.174 m. s.l.m..

Considerato che:

nella seduta del 11/12/2017, il gruppo tecnico regionale per le aree sciabili ha preso in carico la documentazione trasmessa dal Comune di Ala di Stura (TO), con nota prot. n. 1905 del 03.11.2017 ed acquisita agli atti con il prot. n. 14198/2017 del 10.11.2017, riservandosi di riferire al responsabile del procedimento, ognuno per gli aspetti di competenza.

Ritenuto che la documentazione presentata è apparsa sostanzialmente esaustiva, è stata convocata una nuova riunione del Gruppo Tecnico Regionale in data 09.02.2018.

Durante l'incontro suddetto del 09.02.2018, il gruppo tecnico regionale per le aree sciabili, a seguito dell'esame definitivo e completo della documentazione pervenuta, ha espresso parere positivo in merito alla proposta di individuazione delle aree sciabili del Comune di Ala di Stura (TO), con le seguenti osservazioni e raccomandazioni:

- dal punto di vista della gestione del rischio valanghivo è presente una nota dell'elaborato "Relazione illustrativa con allegati", nel capitolo "indicazioni generali per la redazione di misure gestionali" in cui, oltre alle responsabilità del gestore del comprensorio, si fa riferimento ad un piano di sicurezza. A tale Piano di Sicurezza i soggetti preposti dovranno, in ogni caso, attenersi;

- per la gestione del sistema di distacco programmato delle valanghe, ubicato presso "Punta Lusignetto", il gestore dovrà fare riferimento al documento PIDAV (Piano di Intervento per il Distacco Artificiale delle valanghe), allegato alla documentazione tecnica trasmessa per il procedimento in corso, redatto nel marzo 2008, attuato attraverso l'impiego di personale qualificato, per i quali si raccomanda il possesso di specifici titoli AINEVA (Associazione Interregionale Neve e Valanghe);

- di dare atto che l'individuazione delle aree sciabili approvata con il presente provvedimento non esime dalla necessità di acquisire i pareri e le autorizzazioni previsti dalle normative vigenti per quanto attiene possibili modificazioni dello stato dei luoghi all'interno della perimetrazione individuata; inoltre, a seguito dell'approvazione del Piano paesaggistico regionale (Ppr), con deliberazione n. 233-35836 del 3 ottobre 2017 del Consiglio regionale, si rammenta che le prescrizioni degli articoli 3, 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33, 39 e 46 delle norme di attuazione in esso

contenute, nonché le specifiche prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici di cui all'articolo 143, comma 1, lettera b), del Codice stesso, riportate nel "Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte", Prima parte, sono vincolanti e presuppongono immediata applicazione e osservanza da parte di tutti i soggetti pubblici e privati. Riguardo alle disposizioni derivanti dall'art. 13 delle NdA (Norme di Attuazione) si evidenzia che la perimetrazione individuata interferisce parzialmente con il sistema di vette e crinali rappresentati nella tav. P4 del Ppr per i quali vigono le prescrizioni dell'art. 13, comma 12, delle NdA.

Vista la Legge n. 241/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e la Legge regionale n. 14/2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";

vista la Legge 24 dicembre 2003, n. 363 "Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo";

visto il D.lgs. n. 42/2004 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio);

vista la L.R. 02/2009 e s.m.i. "Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo in attuazione della normativa nazionale vigente ed interventi a sostegno della garanzia delle condizioni di sicurezza sulle aree sciabili, dell'impiantistica di risalita e dell'offerta turistica";

vista la D.G.R. n. 89-13029 del 30/12/2009 - "Criteri ed istruzioni procedurali per l'individuazione e/o variazione delle aree sciabili" ai sensi dell'art. 5 della L.R. 02/09;

vista la L.R. 01/2017 "Revisione della disciplina regionale in materia di sicurezza nella pratica degli sport montani invernali ed estivi e disciplina dell'attività di volo in zone di montagna. Modifiche della L.R. 02/09";

visti i verbali delle riunioni del gruppo tecnico regionale per le aree sciabili, agli atti del Settore.

Dato atto che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del Bilancio regionale.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della Dgr n. 1 – 4046 del 17.10.2016;

la Giunta Regionale unanime,

*delibera*

1. di approvare, ai sensi dell'art 5, comma 2 della L.R. 2/2009 e s.m.i l'individuazione delle aree sciabili proposta dal Comune di Ala di Stura (TO) con D.C. n. 32 del 12.10.2017, fatte salve le seguenti osservazioni e raccomandazioni:
  - a) di raccomandare al gestore delle piste che vengano adottate, tramite le attività di competenza del Direttore di pista, idonee misure gestionali per garantirne la fruizione in sicurezza in relazione al pericolo di valanghe su tutta l'area individuata, come previsto dagli artt. 18 e 19 della L.R. 2/2009 e s.m.i., mediante il rispetto di apposito Piano di Sicurezza;

- b) di raccomandare che, per la gestione del sistema di distacco programmato delle valanghe, ubicato presso “Punta Lusignetto”, il gestore dovrà fare riferimento al documento PIDAV, allegato alla documentazione tecnica trasmessa per il procedimento in corso, redatto nel marzo 2008, attuato attraverso l’impiego di personale qualificato, per i quali si raccomanda il possesso di specifici titoli AINEVA;
- c) di dare atto che l’individuazione delle aree sciabili approvata con il presente provvedimento non esime dalla necessità di acquisire i pareri e le autorizzazioni previsti dalle normative vigenti per quanto attiene possibili modificazioni dello stato dei luoghi all’interno della perimetrazione individuata; inoltre, a seguito dell’approvazione del Piano paesaggistico regionale (Ppr), con deliberazione n. 233-35836 del 3 ottobre 2017 del Consiglio regionale, si rammenta che le prescrizioni degli articoli 3, 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33, 39 e 46 delle norme di attuazione in esso contenute, nonché le specifiche prescrizioni d’uso dei beni paesaggistici di cui all’articolo 143, comma 1, lettera b), del Codice stesso, riportate nel “Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte”, Prima parte, sono vincolanti e presuppongono immediata applicazione e osservanza da parte di tutti i soggetti pubblici e privati. Riguardo alle disposizioni derivanti dall’art. 13 delle NdA, si evidenzia che la perimetrazione individuata interferisce parzialmente con il sistema di vette e crinali rappresentati nella tav. P4 del Ppr per il quali vigono le prescrizioni dell’art. 13, comma 12, delle NdA.
- d) di segnalare infine al Comune di Ala di Stura che la variante parziale allo strumento urbanistico vigente, redatta ai sensi del comma 1 dell’art. 5.bis della l.r. 2/2009 e s.m.i. e finalizzata all’individuazione dell’area sciabile, dovrà risultare coerente con le disposizioni di cui al comma 9 dell’art.46 del Piano Paesaggistico Regionale.

2. di dare atto che la proposta di individuazione delle aree sciabili approvata è riferita ai seguenti elaborati progettuali agli atti della Direzione Promozione della Cultura, del Turismo e dello Sport, Settore Offerta Turistica e Sportiva:

- Deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 12.10.2017 ad oggetto “Proposta di individuazione dell’area sciabile e di sviluppo montano del Comune di Ala di Stura, ai sensi della L.R. n. 2 del 26 gennaio 2009 e s.m.i. Adozione elaborati progettuali”;

- ELAB. – Relazione Illustrativa con allegati;
- ELAB. – PIDAV;
- Tav. 01 – Corografia
- Tav. 02 – Fotografia aerea;
- Tav. 03 – Vincoli paesaggistici;
- Tav. 04 – Vincolo idrogeologico;
- Tav. 05 – Quadro del dissesto valanghivo;
- Tav. 06 – Estratto del P.R.G.C.;
- Tav. 07 – Planimetria di dettaglio;
- Tav. 08 – Elementi per la gestione del rischio valanghivo

3. Di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri di spese a carico del Bilancio regionale.

Contro il presente atto deliberativo è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte entro il termine di sessanta giorni dalla data d'avvenuta pubblicazione o della piena conoscenza del presente atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di cui sopra.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 12/10/2010, n. 22 "Istituzione del Bollettino telematico della Regione Piemonte".

(omissis)